


#MOBILITATI

VADEMECUM

COMPILAZIONE DELLE
DOMANDE DI MOBILITÀ
SCUOLA 2016/2017

WWW.FLCGIL.IT/MOBILITATI



FLC CGIL

ORA E SEMPRE
CONOSCENZA

Sintesi della normativa per la presentazione delle domande di mobilità volontaria e d'ufficio del personale della scuola

Versione online: www.flcgil.it/@3931103

La mobilità del personale docente, educativo ed Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata annualmente dal contratto collettivo nazionale integrativo. Per l'anno scolastico 2016/2017 è stata sottoscritta la pre-intesa il 10 febbraio 2016, mentre il [contratto](#) è stato sottoscritto tra MIUR e Sindacati in via definitiva venerdì 8 aprile 2016. L'[Ordinanza ministeriale 241 del 8 aprile 2016](#) dà attuazione alle norme contrattuali ed avvia le procedure per la mobilità. Con la [nota ministeriale 9520 del 8 aprile 2016](#) sono stati trasmessi il contratto, l'ordinanza e tutta la modulistica allegata, disponibile a questo indirizzo: www.flcgil.it/@3927715.

Scadenze per la presentazione delle domande

PERSONALE DOCENTE

- che partecipa alla fase A
- che partecipa alle fasi B, C e D

PERSONALE EDUCATIVO

PERSONALE ATA

dal 11 aprile al 23 aprile
dal 9 maggio al 30 maggio
dal 11 aprile al 25 aprile
dal 26 aprile al 16 maggio

Pubblicazione dei movimenti

PERSONALE DOCENTE

- Fase A
- Fasi B, C e D

PERSONALE EDUCATIVO

PERSONALE ATA

tra il 13 maggio ed il 24 giugno
tra il 18 luglio ed il 9 agosto
30 giugno
22 luglio

DOCENTI TITOLARI SU POSTI DOS

Analogamente ai docenti collocati fuori ruolo che chiedono il rientro e la restituzione nel ruolo di provenienza, anche i docenti titolari sul sostegno nel secondo grado (DOS) possono presentare domanda per avere la titolarità nella scuola di attuale servizio (su carta libera e a condizione che siano in servizio in scuole della stessa provincia di titolarità) entro il 16 aprile 2016, oppure presentano domanda "normale online" di mobilità per la fase A (trasferimenti e passaggi provinciali).

Chi presenta domanda di conferma nella scuola di servizio dovrà poi attendere la verifica che nella scuola ci sia il posto per averla (alla luce del nuovo organico di diritto di sostegno). Nel caso in cui il posto per la conferma non ci sia, si verrà riammessi nei termini (al pari dei perdenti posto) per presentare la domanda di mobilità in provincia. Ovviamente chi fosse interessato potrà anche presentare una successiva seconda domanda per partecipare alla mobilità sia provinciale che interprovinciale, oppure su classe di concorso (superato il quinquennio obbligatorio di permanenza sul sostegno), oppure di mobilità professionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per il personale docente di qualsiasi ordine e grado ed anche per tutto il **personale Ata** che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria è **obbligatoria la procedura online**. Analoga procedura online è obbligatoria per coloro che intendono presentare domanda di mobilità professionale. Per la presentazione, invece, delle domande di mobilità per il personale educativo e per i docenti di religione cattolica, rimane la "tradizionale" procedura cartacea". Anche le successive domande che dovranno presentare "tutti" i perdenti posto saranno su carta.

Procedura per la presentazione delle domande di mobilità via web

La procedura online prevede due fasi:

- 1° fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande volontarie nel servizio "[Istanze online](#)". Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta elettronica ...@istruzione.it **NB:** a tal fine si consiglia di effettuare l'operazione di registrazione prima possibile. Sul nostro sito è reperibile una [scheda](#) con le **istruzioni** per le registrazioni;
- 2° fase. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza.

Con la presentazione della domanda via web (da indirizzare all'ufficio territoriale competente rispetto alla provincia di titolarità e da spedire alla scuola di attuale servizio) sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni: servizio (allegato D), continuità didattica (allegato F), titoli, situazioni di famiglia, ecc... liberamente effettuate. Il tutto sempre entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande. L'interessato, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, la invia via web alla scuola di servizio. Sempre via web l'interessato riceverà la notifica delle operazioni disposte sulla sua domanda. È possibile stampare copia della domanda presentata. Inoltre, sarà possibile "modificare" la domanda presentata, purché ciò venga effettuato sempre entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Attenzione. Se la domanda viene modificata, la stessa va confermata ed inviata nuovamente e tale invio sostituisce il precedente.

Illustrazione sintetica delle novità

Molte le novità per il personale docente, nessuna novità per gli educatori e Ata. Il nuovo contratto, a differenza dei precedenti, non contiene più una parte comune e poi quelle specifiche, ma è suddiviso in tre Titoli autonomi: Docenti (Titolo I, artt. 2-34), personale educativo (Titolo II, art. 35-40) e Ata (titoli III e IV, art. 41-56).

Impegni congiunti

Il contratto prevede, inoltre, due sequenze specifiche ed una norma di salvaguardia generale.

- Art. 1 comma 5: "Le procedure, le modalità ed i criteri per l'assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito saranno oggetto di apposita sequenza contrattuale, da adottarsi entro 30 giorni dalla stipula del Ccni sulla mobilità".
- Art. 8 comma 2: è prevista una successiva sequenza per quanto riguarda i licei coreutici, gli istituti tecnici per la moda e la logistica ed i licei musicali.
- Art. 1 comma 4: prevista la possibilità, su richiesta di una delle parti, di riaprire il contratto in presenza di novità normative.

Cosa prevede la legge 107/15 sulla mobilità per i docenti e cosa cambia con il contratto

Molti i risultati positivi che sono stati ottenuti con il contratto rispetto ai contenuti della legge 107/15, ma non è stato possibile acquisire tutte le richieste fatte dai sindacati, a partire da quella iniziale fatta all'Amministrazione: rinviare di un anno l'attivazione di quanto previsto dalla legge 107/15 a partire dall'attuazione degli ambiti territoriali, nell'interesse della stessa amministrazione, data la complessità e le numerose contraddizioni presenti e lesive di diritti e parità di trattamento fra le varie tipologie di personale. Sul rinvio dell'attivazione degli ambiti territoriali non c'è stata alcuna apertura per un veto posto esplicitamente dallo stesso Governo. Su questo punto, però, i sindacati hanno ottenuto un risultato molto importante connesso all'attivazione di questi ambiti territoriali. Nel contratto, infatti, all'art. 1 comma 5 si prevede che: "le procedure, le modalità ed i criteri attuativi per l'assegnazione alle scuole dei docenti che acquisiranno al termine della mobilità la titolarità sugli ambiti saranno oggetto di una **apposita sequenza contrattuale**, da adottarsi entro 30 giorni dalla stipula definitiva del CCNI sulla mobilità". Si tratta di un importante risultato perché, di fatto, l'Amministrazione ha riconosciuto che non può esserci nessuna discrezionalità né da parte dei singoli Dirigenti Scolastico, né da parte degli USR, nell'assegnazione di questi docenti alle singole scuole. Pertanto è stato assunto l'impegno preciso a regolare in un successivo e specifico contratto questa delicata materia. Regole da definire contrattualmente così come, in passato, è sempre stato fatto ad esempio per la DOP, oppure per la DOS, oppure per tutte le fattispecie di docenti in esubero che in questi anni ci sono state nella scuola, tutti esempi "ante litteram" di dotazione di fatto su ambito territoriale provinciale. Se così sarà, vorrebbe dire che con il contratto avremo di fatto reso inoffensivo uno degli aspetti più odiosi, ed incostituzionali, della legge 107/15.

In ogni caso mai e poi mai la FLC CGIL accetterà e sottoscriverà un atto che possa prevedere per il prossimo anno la "chiamata diretta" da parte dei dirigenti scolastici dei docenti che avranno acquisito una titolarità di ambito.

Un altro aspetto che con il contratto non è stato possibile acquisire è la possibilità, per tutti, di poter chiedere nella mobilità tra diverse province come sede una scuola, e non obbligatoriamente un ambito territoriale. Questo siamo riusciti ad ottenerlo, contrariamente a quanto prevede la legge 107/15, per tutte le domanda di mobilità territoriale e professionale provinciale dei docenti già titolari in provincia ed anche per tutti i docenti che hanno già una titolarità di scuola se decidono di chiedere scuole di un'altra provincia, ma solo nel limite di tutte quelle scuole che sono presenti nel primo ambito territoriale che verrà indicato, ambito che sappiamo essere molto più grande dei vecchi distretti e, in alcune piccole province, coincidere con l'intera provincia. Questo è stato possibile ottenerlo per tutti coloro che una titolarità di scuola ce l'hanno già (gli assunti entro il 2014-2015) ma non per i neo assunti 2015-2016 che non hanno ancora una titolarità di scuola. Questi ultimi potranno acquisire, con la mobilità, solo la titolarità in un ambito territoriale.

LEGGE 107 E CONTRATTO A CONFRONTO

La legge 107/15	L'intesa sindacati/Miur
-----------------	-------------------------

Docenti assunti entro il 2014/2015

(inclusi DOP, DOS e soprannumerari)

<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale su ambiti (1)- mobilità interprovinciale su ambiti, prima degli assunti 2015/2016 (1)	<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale su scuole- mobilità interprovinciale su ambiti con titolarità di scuola nel 1° ambito scelto, prima degli assunti 2015/2016
---	---

Docenti assunti 2015/2016 fasi O-A

<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale su scuole (1)- nessuna mobilità interprovinciale (vincolo triennale) (2)	<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale su scuole- mobilità interprovinciale su ambiti, dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge
--	--

Docenti assunti 2015/2016 fasi B-C da concorso

<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale su ambiti (1)- nessuna mobilità interprovinciale (vincolo triennale) (2)	<ul style="list-style-type: none">- mobilità provinciale su ambiti- mobilità interprovinciale su ambiti, dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge
--	--

Docenti assunti 2015/2016 fasi B-C da GAE

<ul style="list-style-type: none">- mobilità interprovinciale su ambiti, dopo la mobilità straordinaria degli assunti entro il 2014/2015 (1)	<ul style="list-style-type: none">- mobilità interprovinciale su ambiti, dopo la mobilità straordinaria degli assunti entro il 2014/2015 e prima degli assunti 2015/2016 nelle fasi O-A e B-C da concorso
--	---

Riferimenti normativi

(1) legge 107/15, art. 1, c. 73 e 108

(2) dlgs 297/94, art. 399, c. 3 e legge 104/13 (che aveva ridotto da 5 a 3 anni il blocco per la mobilità interprovinciale introdotto dalla Gelmini)

LE NUOVE FASI DELLA MOBILITÀ

In conseguenza dei punti acquisiti con il contratto, a modifica della legge 107/15, analizziamo ora quali saranno le nuove fasi con cui verrà fatta la mobilità, sia territoriale che professionale, per l'anno prossimo.

Ovviamente si tratta di un ordine delle operazioni molto complesso che comporterà di fatto ben 8 successive fasi distinte, rispetto alle fasi degli anni passati ormai note a tutti e che erano 3: fase comunale, fase provinciale e fase interprovinciale. Questo si è reso necessario per i vincoli presenti nella legge 107/15 (ovvero per le precedenze e per i diritti dati dalla 107/15 ad alcuni e non ad altri), vincoli a cui il CCNI si è dovuto attenere, pena la sua possibile delegittimazione da parte dei giudici in presenza di ricorsi.

Articolazione delle diverse e successive fasi

FASE – A (*si articolerà in tre sottofasi*)

1) **Trasferimenti in ambito comunale su scuola dei docenti assunti entro il 2014-15.** In tale fase i docenti trasferiti a domanda condizionata perché perdenti posto negli ultimi 8 anni potranno riavere la titolarità nella precedente scuola.

2) **Trasferimenti su scuola tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15 e dei docenti neo assunti in fase Zero e A.** Partecipano anche i docenti ex DOP ed in esubero, così come i docenti neo assunti in fase Zero e A che si trovano su sede provvisoria nell'anno in corso. Anche i docenti di sostegno titolari sulla DOS del II° grado potranno acquisire la titolarità o nella scuola di attuale servizio (con precedenza e prima delle procedure informatizzate) se lo chiedono e se il posto ci sarà nel prossimo organico di diritto, oppure potranno partecipare come tutti ai trasferimenti provinciali per acquisire una titolarità su scuola.

3) **Passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell'ambito della provincia di attuale titolarità.** Ovviamente la mobilità professionale riguarderà "solo" gli assunti entro il 2014-2015, visto che nessuno dei neo assunti potrà presentare domanda non avendo, nessuno, superato l'anno di formazione e prova. **Modalità di calcolo dell'aliquota di posti spettante.** Ai fini della mobilità professionale nel suo complesso, una volta terminata la mobilità provinciale dei docenti titolari nella provincia (che vedrà anche il riassorbimento dell'esubero nell'organico del potenziamento), sui posti complessivamente disponibili dovrà essere accantonato un numero di posti pari al numero dei docenti assunti in fase B e C da concorso, visto che questi docenti, per legge, hanno diritto ad avere un ambito di titolarità nella stessa provincia in cui sono stati assunti. Sui posti complessivamente disponibili nella provincia (che si otterranno sommando tutti quelli rimasti liberi nelle diverse scuole degli ambiti territoriali della provincia che ne fanno parte) e che residuano dopo avere effettuato l'accantonamento sopra, si calcola il 25% che sarà l'aliquota destinata (come negli anni scorsi) alla mobilità professionale provinciale prima ed interprovinciale dopo sui posti che residuano.

Nella fase A della mobilità si potranno continuare ad esprimere fino a 20 preferenze nella scuola dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze nella scuola secondaria. In tutti i gradi di scuola dovranno essere presentate due distinte domande se si intende chiedere sia il trasferimento in provincia che per altra provincia.

FASE – B (*anche questa fase si articolerà in tre sottofasi*)

1) **Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.** Chi presenta domanda dovrà indicare gli ambiti territoriali che interessano in ordine di preferenza. Se si verrà soddisfatti nel primo ambito indicato, allora si otterrà la titolarità su una scuola di quell'ambito (e non sull'ambito) secondo l'ordine delle scuole indicato nella domanda tra tutte quelle presenti nell'ambito. Se non si è soddisfatti per un posto nel primo ambito territoriale indicato, ma si è soddisfatti negli ambiti indicati successivamente al primo, allora si acquisirà la titolarità sull'intero ambito e non su scuola.

2) **Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.** Tale mobilità verrà effettuata, sempre nel limite massimo iniziale del 25% dei posti disponibili, su quelli che eventualmente rimarranno ancora disponibili dopo i passaggi già effettuati a livello provinciale. Tali passaggi avverranno con le stesse regole dei trasferimenti, ovvero con titolarità su scuola, se soddisfatti nel primo ambito, oppure con titolarità su ambito se soddisfatti nei successivi ambiti indicati nella domanda.

3) **Trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C da concorso.** Questi docenti otterranno la titolarità su uno degli ambiti

della provincia dove si è stati assunti, visto che per loro sono stati precedentemente accantonati (come prevede la legge 107/15) un numero pari di posti.

FASE – C

Trasferimenti su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C da GAE. I docenti dovranno indicare, in ordine di preferenza, gli ambiti al fine di acquisire la titolarità in uno di essi, oppure anche indicare le province in ordine di preferenza. Complessivamente, tra ambiti e province, potranno essere espresse **fino ad un massimo di 100 preferenze di ambito territoriale e fino ad un massimo di 100 province.** Nel caso in cui un docente indichi un numero limitato di ambiti e non ottenga il trasferimento in nessuno di questi, verrà trasferito d'ufficio in un altro ambito secondo il criterio della viciniorietà tra i capoluoghi di provincia a partire dalla provincia cui appartiene il primo ambito indicato nella domanda. Nel caso, infine, in cui il docente non dovesse presentare affatto la domanda, allora verrà trasferito d'ufficio in un ambito secondo il criterio di viciniorietà a partire dalla provincia in cui si è stati assegnati nell'anno in corso.

FASE – D

Trasferimenti su tutti i posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso. Questi trasferimenti, non previsti affatto dalla legge 107/15 nella mobilità straordinaria di cui al comma 108 e, dunque, soggetti tutt'ora al blocco triennale, sono stati resi possibili dal contratto. Questa, però, è anche la ragione per cui non possono che essere trattati in coda, altrimenti il contratto potrebbe essere impugnato, ed annullato, dai docenti aventi diritto per legge a partecipare alla fase C sopra, se scavalcati da questi ultimi. Ovviamente l'ottenimento del trasferimento in questa ultima fase, annullerà automaticamente quello già ottenuto in una delle fasi precedenti. I docenti che ne hanno diritto e che intendessero partecipare alla mobilità in più fasi (provinciale prima ed interprovinciale dopo), oppure anche alla mobilità professionale, dovranno presentare distinte domande.

SITUAZIONI SPECIFICHE E PARTICOLARI

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria, per le sedi di organico dei CPIA e per i corsi serali sarà possibile esprimere in fase A (mobilità provinciale) la preferenza puntuale (visto che su queste tipologie di posti ci si va solo a domanda volontaria) ai fini dell'acquisizione della titolarità direttamente su queste sedi. Per la restante mobilità su ambito (fasi B, C e D) si potrà esprimere il gradimento, o meno, verso questa tipologia di posti, gradimento che poi diventa vincolante (o canale privilegiato) per il successivo incarico dagli ambiti alle scuole.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE

In ciascuna delle fasi sopra illustrate si dovrà tenere conto, anche, dei docenti aventi diritto alle varie precedenze previste dalla legge (ad es. legge 104/92, oppure amministratori locali, ecc...) le quali andranno declinate nell'ordine di cui all'art. 13 del CCNI.

Sistema delle precedenze comuni

All'art. 13 per i docenti e all'art. 47 per gli Ata:

- al comma 1, punto V) (assistenza legge 104/92), si prevede che nella mobilità a domanda la documentazione della grave disabilità deve avere carattere permanente, ad eccezione dell'assistenza al figlio (e a prescindere dall'età dello

- stesso). La precedenza per l'assistenza al figlio precede quella per l'assistenza al coniuge e genitore (nella sola mobilità provinciale).
- al comma 2 è stabilito che si ha diritto all'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità "rivedibile", ma questo solo per l'assistenza a coniuge e figlio;
 - è stato chiarito, al comma 3 ("Campo di applicazione del sistema delle precedenze"), che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento;
 - inoltre, sempre al comma 3, è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a docente già titolare nella scuola, il dirigente scolastico tiene conto (come prevede il comma 18 del successivo art. 18) delle precedenze di cui al presente art. 7, comma 2, ma solo se il completamente è con scuola di diverso comune;
 - nel comma 4 si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che dà diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 giorni precedenti la chiusura dell'area per l'inserimento dei dati (si veda l'art. 2 dell'OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita del diritto a precedenza).
 - è stata rivista la normativa sulla validità delle **certificazioni provvisorie** per il riconoscimento della **situazione di disabilità** con accorciamento dei tempi da 90 a 45 giorni (art. 9)

Le certificazioni da allegare alla domanda sono tutte regolate nell'OM e non più nel contratto.

TABELLE DI VALUTAZIONE

Nessuna modifica è stata introdotta per il personale Ata, mentre per i docenti è stata prevista la valutazione di 1 punto, e 0.5 punti, per il corso CLIL a seconda del livello raggiunto. Inoltre per la sola mobilità professionale il punteggio per il dottorato di ricerca e per la laurea specialistica aggiuntiva è stato innalzato da 5 a 6 punti.

Sintesi di alcuni aspetti specifici

Docenti

- Si ricorda che il diploma di vecchio ordinamento di accademia delle belle arti e conservatorio si valuta come laurea di secondo livello, se si tratta di titolo aggiuntivo (in attuazione della legge 228/12).
- L'utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità (nota 5).
- La fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), così come non la interrompe l'utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
- Precisazioni, alla nota 12, in merito alla valutabilità di alcuni titoli aggiuntivi.

Ata

- Anche per gli Ata la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4).

Sintesi di alcune parti significative (presenti nel Ccni)

- Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed Ata che ha perso la sede di titolarità (situazione che si può ripresentare anche ogni anno) per l'accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccni/07) oltre i primi 3 anni al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva, dal momento che il Ccni/07 ha chiarito che la titolarità di sede si conserva "complessivamente" per un solo triennio. Tale personale partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell'ambito della provincia);
- La normativa su "rientri e restituzione al ruolo o qualifica di provenienza" (art. 5) si applica a tutto il personale docente collocato fuori ruolo (ivi compreso il personale docente inidoneo che torna ad insegnare, previa nuova visita medica) che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola;
- Precedenza legge 104/92
 - Per fruire della precedenza per l'assistenza ad un genitore con grave disabilità, occorre esplicitare anche le ragioni per cui il coniuge (se c'è) non può prestare assistenza. Analoga dichiarazione debbono presentare altri fratelli o sorelle, se presenti. Inoltre chi chiede di fruire della precedenza deve anche dichiarare di avere chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso mensili per assistere per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell'anno scolastico). La mancanza anche di una sola di queste condizioni non dà diritto di precedenza nei trasferimenti ma solo nella successiva mobilità annuale;
 - nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave (art. 7 punto V) sia l'unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il genitore non è obbligatoria ma diventa un "oggettivo" elemento di priorità in presenza di più fratelli e/o sorelle;
 - per fruire del diritto di precedenza è fatto obbligo di indicare l'intero comune (o l'intero distretto, in presenza di più distretti nello stesso comune) di residenza dell'assistito, successivamente all'indicazione di eventuali preferenze puntuali del comune stesso. La mancata indicazione dell'intero comune (o distretto) non annulla la domanda, ma fa venire meno il diritto alla precedenza;
 - per avere diritto alla precedenza legge 104/92 per l'assistenza ai figli (a prescindere se minorenni o meno), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente;
 - la situazione di assistenza che dà diritto alla precedenza deve essere a carattere permanente (ad eccezione dei figli) e deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED delle domande. È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Solo ai fini dell'esclusione dalle graduatorie interne, e solo se si tratta di figlio o coniuge, è sufficiente anche una certificazione "rivedibile".

- Dimensionamento
 - Confermati sia l'impianto normativo che i criteri di utilizzo già definiti negli anni passati;
 - Regolata la procedura di riassegnazione delle titolarità in caso di nuovi percorsi formativi con organico distinto;
 - Chiarito che tutti coloro che si ritrovano modificata la propria sede di titolarità per effetto di provvedimento di dimensionamento, hanno comunque diritto, se vogliono, a partecipare alle operazioni di mobilità anche oltre i termini di scadenza delle domande volontarie.
- Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto
 - tutte le scuole debbono definire le graduatorie interne per l'individuazione dei docenti o Ata perdenti posto entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la prima tornata di presentazione delle domande (23 aprile 2016). **Quindi entro il 8 maggio 2016 per i docenti che per il personale Ata.**
- L'obbligo di permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si realizza anche passando da una di queste tipologie di posti all'altra.
- Tabelle di valutazione personale docente e Ata: il punteggio della continuità per il servizio prestato nelle piccole isole è raddoppiato.
- Tabella di valutazione personale Ata
 - il punteggio previsto per l'inclusione in graduatoria di merito di concorso (12 punti) è riconosciuto anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale (ai sensi dell'art. 9 del Ccnl 3 dicembre 2009), purché in profilo superiore a quello di attuale appartenenza.
 - il servizio precedentemente prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene valutato al pari del servizio pre-ruolo.
- Punteggio "una tantum" (10 punti per i docenti e 40 per il personale Ata)
 - ai fini dell'attribuzione di tale punteggio è necessario dichiarare (vedi facsimile allegato all'OM) l'elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l'a.s. 2000-2001 e 2007-2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto "volontariamente" un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
 - nella nota 5-ter (riformulata recentemente in alcune parti per maggiore chiarezza) per i docenti e nota (e) per il personale Ata viene precisato che il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto ha diritto comunque a mantenere il punteggio "una tantum", anche nel caso in cui negli anni successivi non richieda di rientrare nella scuola di precedente titolarità.
- Disposizioni specifiche per i docenti di religione cattolica (art. 34)
 - è prevista la possibilità di trasferimento dalla dotazione di posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ai posti di altra diocesi della stessa o di diversa regione;
 - è prevista anche la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell'ambito sia della stessa diocesi, che nell'ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione;
 - per i docenti che sono attualmente in altri ruoli, il precedente servizio di ruolo prestato come insegnante di religione cattolica è valutato allo stesso modo dell'insegnamento pre-ruolo, sempre sull'insegnamento della religione cattolica.

Il quadro delle norme

Il quadro completo delle norme di riferimento è costituito dal contratto, dall'Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative e le scadenze e dalla modulistica allegata da utilizzare.

Tutto è reperibile sul sito della FLC CGIL: www.flcgil.it/@3927715.

Può presentare domanda:

- a il personale docente assunto in fase zero e A, il personale educativo ed il personale Ata neo immesso in ruolo che deve avere ancora la sede definitiva;
- b il personale docente assunto entro il 2014-2015 (i vecchi assunti), educativo ed Ata interessato alla **mobilità volontaria** per ottenere una scuola di titolarità diversa nell'ambito dello stesso comune, tra comuni diversi della stessa provincia.
- c Il personale educativo (fino a 3 province) ed il personale Ata può presentare domanda tra scuole di province diverse (come sempre)
- d Il personale docente assunto entro il 2014-2015 può presentare domanda anche per ambiti di province diverse (tutti quelli che si vogliono). Solo se soddisfatti nel primo ambito indicato allora si acquisisce la titolarità su scuola secondo l'ordine di preferenza indicato tra tutte le scuole del primo ambito. Se, invece, non si è soddisfatti nel primo ambito ma nei successivi indicati (non è obbligatorio indicarne più di uno), allora si assume la titolarità sull'intero ambito.
- e Il personale docente assunto nell'anno 2015-2016 può presentare domanda per altra provincia ma solo su ambito territoriale e nel rispetto delle diverse fasi indicate sopra.
- f il personale docente ed Ata che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccnl/07) per più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva;
- g il personale interessato alla **mobilità professionale**, cioè a prestare servizio in una classe di concorso diversa, in un grado di scuola diverso oppure in un profilo diverso per il personale Ata. Tale domanda si può presentare solo dopo la conferma in ruolo e quindi, per i docenti, mai nel primo anno di assunzione.
- h infine il personale che, suo malgrado, è coinvolto nella **mobilità d'ufficio**, perché individuato come perdente posto nella scuola in cui è attualmente titolare per riduzione di organico.

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi ad una [sede della FLC CGIL](#) per avere una consulenza più dettagliata.

LA MOBILITÀ VOLONTARIA

- **Può fare domanda** tutto il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito dell'art. 36 del Ccnl/07 per più di 3 anni (accettazione di incarichi a tempo determinato). Anche i docenti neo assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2015 potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale alle condizioni e nel rispetto dell'ordine delle operazioni indicato sopra.
- **Scade il 23 aprile per la fase A (provinciale) ed il 30 maggio per tutte le altre fasi B, C e D**
- **Quante domande si possono presentare.** Tutto il personale docente che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, è **obbligato ad utilizzare la procedura online**. Analoga procedura è obbligatoria per chi intende presentare domanda di mobilità professionale (con esclusione degli assunti 2015-2016). Gli assunti entro il 2014-2015 della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado con una domanda possono chiedere scuole della provincia di titolarità e con una seconda domanda (quindi compilando un secondo modulo) è possibile richiedere anche tutti gli ambiti territoriali che si vuole ed anche di province diverse. Solo se soddisfatti nel primo ambito si ha diritto alla titolarità di scuola. Questa seconda domanda (per ambiti di diversa provincia), se soddisfatta, prevale sulla prima. È possibile chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo (utilizzando moduli specifici) con le stesse regole dei trasferimenti, ovvero su scuole se in provincia, su ambiti se in province diverse. La domanda di passaggio di ruolo prevale su tutte le altre domande. Inoltre è possibile richiedere il passaggio di ruolo solo per un ruolo diverso, anche se per più classi di concorso dello stesso ruolo (se si hanno più titoli). **La violazione di questa norma** (cioè la presentazione di domande per più ruoli diversi), **annulla tutte le domande presentate**. Per chiedere (anche o solo) posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola primaria e di educazione per gli adulti e/o serali, si utilizza lo stesso modulo del trasferimento.
- **Cosa si allega alla domanda.** Alla domanda di trasferimento è obbligatorio allegare la dichiarazione dei servizi prestati (all. D) che sostituisce la certificazione del servizio e la dichiarazione della continuità didattica (all. F), per almeno tre anni, nella stessa scuola. Per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, è obbligatorio allegare una dichiarazione personale (oppure il certificato di residenza e famiglia a nome del familiare) per attestare la residenza del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. Con la suddetta dichiarazione (si veda fac-simile allegato in fondo) è possibile anche attestare il possesso di altri titoli valutabili (concorso, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca, corsi CLIL, ecc...), senza doverli certificare. Per beneficiare del punteggio "una tantum" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000-2001 e l'a.s. 2007-2008) in cui si è maturato il diritto per il fatto di non avere affatto presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari. Inoltre, per avere diritto a beneficiare delle varie precedenza previste per particolari situazioni, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per beneficiare delle precedenza previste dalla legge

104/92, occorre produrre specifica **certificazione medica**. Infatti le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Per la procedura online, si veda a pag. 1.

- Nel caso si presentino più domande, è sufficiente documentarne una soltanto e fare riferimento a tale documentazione nelle altre.
- **Le preferenze.** Per esprimerle va utilizzata la denominazione ufficiale delle scuole e degli ambiti prevista nei bollettini del MIUR, con il relativo codice. In presenza di organico funzionale (circoli didattici e istituti comprensivi) si deve esprimere il codice della scuola principale e non delle singole sedi o plessi. Si possono utilizzare anche preferenze sintetiche (comune, distretto) che comprendono una serie di scuole di quello stesso ambito territoriale. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è possibile scegliere se si intende concorrere solo per cattedre interne di una determinata scuola (in questo caso non va barrata né la casella A né la B nel riquadro "cattedre orario"), oppure anche per "cattedre orario" tra più scuole. In questo secondo caso si può limitare la scelta nell'ambito dello stesso comune (barrando solo la casella "A") oppure richiedere anche "cattedre orario" tra scuole di comuni diversi (barrando la casella "B"). Attenzione! Barrare le opzioni A e B può essere vantaggioso in quanto aumentano le possibilità di trasferimento, ma può comportare anche una penalizzazione. Infatti, qualora fossero disponibili sia una cattedra orario con completamento esterno alla preferenza n. 3, che una cattedra tutta interna alla preferenza n. 4, barrando le opzioni A o B si è trasferiti su una cattedra orario esterna (perché è la preferenza n. 3) e non nella cattedra interna (preferenza n. 4). Ciò accade in quanto il sistema ricerca, per la preferenza in esame, tutte le tipologie di posto richieste, prima di passare all'esame della preferenza successiva. Se, al contrario, si decidesse di non barrare né A né B, si può correre il rischio di non avere alcun trasferimento, qualora nelle preferenze indicate fossero disponibili solo cattedre orario esterne. È un rischio da valutare con attenzione in quanto, al momento in cui si presentano le domande, in genere non sono note né la disponibilità dei posti, né la composizione delle varie cattedre libere. In ogni caso non è mai prevedibile né il numero delle domande che verranno presentate (con il relativo punteggio), né le sedi prescelte dagli altri, per cui si consiglia di indicare nelle preferenze le scuole o le preferenze sintetiche che si desiderano e non limitarsi solo a quelle scuole dove si prevede una iniziale disponibilità di posti.
- **La sequenza delle operazioni.** Si veda la scheda sopra.

LA MOBILITÀ PROFESSIONALE

- Il contratto consente di passare, a domanda volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) se si è in possesso del relativo titolo di studio e dell'abilitazione. Nell'ambito poi della scuola secondaria, è possibile anche passare dall'insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra) sempre se in possesso della relativa abilitazione. Nel caso si voglia chiedere di passare dal ruolo dei docenti diplomati (ad esempio ITP) a quello dei laureati (e viceversa) nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, si deve presentare specifica domanda di passaggio di ruolo.
- Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato, a condizione che abbia superato il periodo di prova e che sia in possesso del titolo (di studio, di abilitazione, di idoneità) previsto per l'accesso.
- La domanda scade sempre il **23 aprile per la fase A (provinciale) ed il 30 maggio per tutte le altre fasi B, C e D.**
- È possibile chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati (nell'ambito delle classi di concorso della tabella C è sufficiente il possesso del titolo di studio di accesso all'insegnamento). Si può chiedere

contemporaneamente anche il passaggio di ruolo, ma **per un solo ruolo, pena l'annullamento di tutte le domande** e fino a 100 ambiti e 100 province che si vogliono, se si intende cambiare provincia. In caso di presentazione di più domande, il passaggio di ruolo prevale su tutte le altre. Per le varie tipologie di domande di mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati all'Ordinanza Ministeriale. Per le preferenze si utilizza la dizione delle scuole o degli ambiti ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei trasferimenti. È possibile anche presentare contemporaneamente domanda di trasferimento e di mobilità professionale.

- **Documentazione.** È sufficiente documentare una sola delle varie domande che si è interessati a presentare, dichiarando tutti i titoli in possesso. Nelle altre domande si fa riferimento. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla domanda di trasferimento, vanno dichiarati, in aggiunta, il possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione prevista.
- **I posti destinati alla mobilità professionale** sono il 25% dei posti disponibili al termine della mobilità provinciale, previo accantonamento in quella provincia dei posti necessari per assegnare un ambito agli assunti in fase B e C da concorso.
- **Quando verrà esaminata la domanda.** La mobilità professionale provinciale (nei limiti della quantità di posti ad essa assegnati) viene esaminata dopo tutte le operazioni di trasferimento nell'ambito del comune, della provincia e subito prima dei trasferimenti interprovinciali degli assunti entro il 2014-2015. La mobilità professionale tra province diverse è possibile, invece, solo dopo i trasferimenti interprovinciali sempre degli assunti entro il 2014-2015 e solo se la mobilità professionale provinciale non ha già consumato tutta l'aliquota del 25% dei posti.

TRATTAMENTO DEI DOCENTI PERDENTI POSTO

- **Si può diventare perdenti posto** quando, alla luce dei nuovi organici definiti dall'amministrazione, nella propria scuola di titolarità vi è un minore numero di posti della propria tipologia (insegnante comune nella scuola dell'infanzia, della primaria, oppure insegnante di sostegno di quella specifica tipologia, ecc...) o della propria classe di concorso nella scuola secondaria, rispetto all'anno precedente. Quest'anno avremo un organico di diritto (organico dell'autonomia) che conterrà anche i posti aggiuntivi del potenziamento, per cui il fenomeno della perdita di posto dovrebbe essere fortemente attenuato. In presenza di perdenti posto un numero di docenti corrispondente al numero di posti in meno nell'organico perde posto e viene trasferito in altra scuola dello stesso comune e poi, comunque, in altri comuni della stessa provincia. I tempi sono sempre diversi da quelli di presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati ai tempi di definizione degli organici. I docenti coinvolti, per non essere penalizzati, hanno diritto ad essere riammessi a partecipare alla mobilità insieme agli altri **entro 5 giorni** dalla comunicazione formale di perdente posto.
- **Raccomandazioni.** È sempre opportuno che i docenti seguano le operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare la predisposizione della graduatoria interna che servirà per stabilire chi, tra i colleghi ed in base al punteggio, risulterà perdente posto. Tale graduatoria va fatta **entro il 15° giorno** successivo alla scadenza delle domande di mobilità. Va controllato sia il proprio punteggio (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli), che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d'istituto un reclamo circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, reclamo che il capo d'istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato,

provvederà alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo. Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 17 del contratto sulla mobilità (che però non è più obbligatorio), prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sequenza delle operazioni ai fini dell'individuazione dei perdenti posto

a) formulazione della graduatoria interna d'istituto (il dirigente scolastico ne è responsabile) con affissione all'albo e successiva pubblicazione all'albo della scuola della nuova tabella organica inviata dall'amministrazione competente. Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun docente, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali, ecc...). Le graduatorie sono di **circolo e/o istituto comprensivo** in presenza di organico funzionale (infanzia e primaria). In caso di contrazione di posto di lingua straniera nell'elementare, il personale in soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune e risulta perdente posto l'ultimo di questa (quindi non necessariamente il docente di lingua straniera). Le graduatorie invece sono **di singolo istituto**, o di singolo indirizzo negli I.I.S. con organico distinto, per le varie classi di concorso d'insegnamento e per le varie tipologie di sostegno nella secondaria di 1° e 2° grado. Il personale in servizio nella scuola come utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa all'individuazione del perdente posto in quanto non è titolare nella scuola.

b) Individuazione del perdente posto. Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico della scuola dal primo settembre dell'anno in corso per mobilità volontaria. Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che sono arrivati dal primo settembre dell'anno in corso, ma per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Rientra tra questi chi è rientrato nella scuola entro l'ottennio successivo ad un precedente trasferimento d'ufficio. Nella scuola secondaria il docente titolare su una cattedra orario esterna partecipa (in quanto titolare a tutti gli effetti nell'organico della scuola) alla graduatoria d'istituto al pari degli altri e non è detto che sia lui il perdente posto. **Non può essere perdente posto** il/la docente che usufruisce di alcune tipologie di precedenza (punti I, III, V e VII dell'art. 13 - vedi scheda specifica) in quanto è escluso/a dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto, a meno che non si renda necessario perché non c'è più nessuno senza diritto di precedenza. **NB: Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per avere diritto all'esclusione dalla graduatoria interna e non essere dichiarati perdenti posto.**

c) Comunicazione formale al perdente posto. Va fatta per iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella organica, informando che entro 5 giorni può fare domanda di trasferimento per essere riammesso al movimento. Se non si presenta domanda si è comunque trasferiti d'ufficio.

d) Presentazione della domanda come perdente posto per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della domanda si evita che sia l'amministrazione ad assegnarla d'ufficio in base a criteri di viciniorietà all'attuale scuola. Attenzione: **se ci si vuole avvalere**

del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento "condizionata". La domanda presentata come perdente posto (in questo caso si presenta su carta) annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza alcun diritto in più per le preferenze espresse. Solo se non ottiene nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d'ufficio nelle altre scuole prima nel comune e poi in provincia nei comuni vicini con precedenza rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenze, il codice dell'intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l'annullamento di queste altre preferenze.

Attenzione

Qualora si indichino anche preferenze per scuole di altri comuni può capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di queste scuole indicate ed anche se più lontane e successive nell'ordine di preferenza.

Questo accade quando un altro perdente posto, anche con un minore punteggio, debba essere trasferito in una sede vicinore, non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare anche più scuole di altri comuni, sia alla fine vantaggioso.

FAC-SIMILE RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA (docenti)

(da redigere in carta semplice, per contestare la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza
_____ n. _____, in qualità di _____ in
servizio presso la scuola/istituto/circolo _____ di _____ presa
visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari
pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ lì _____ (firma) _____

LA MOBILITÀ VOLONTARIA TERRITORIALE E PROFESSIONALE

- **Può fare domanda**, obbligatoriamente con procedura online, tutto il personale Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A differenza del personale docente, per il personale Ata nella mobilità per diversa provincia non operano i nuovi ambiti territoriali per cui la mobilità avverrà come sempre su scuola. **Scade il giorno 16 maggio 2016**
- Si possono presentare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di domande. Una per trasferirsi all'interno della provincia di titolarità ed un'altra per trasferirsi in una provincia diversa. Questa seconda prevale su quella provinciale. Poi si può fare anche (o solo) domanda per il passaggio di profilo (e fino a tre diversi profili con altrettante domande, avendone i titoli) all'interno dell'area nell'ambito della provincia di titolarità ed infine una quarta tipologia, sempre di passaggio di profilo, ma per una provincia diversa (mobilità professionale). La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le altre richieste. Gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un'area ad un'altra sia all'interno del proprio istituto che in altri, debbono sempre presentare domanda di trasferimento. Ai fini della mobilità professionale del personale Ata conservano validità anche i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione dell'ultimo Ccnl, e cioè alla data del 29 novembre 2007;
- **Alla domanda si allega**
 - la dichiarazione dei servizi (allegato D),
 - l'eventuale dichiarazione della continuità (allegato E);
 - la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle idoneità conseguite in concorsi per posti di personale Ata;
 - per il passaggio di profilo o di area occorre dichiarare il possesso del titolo di studio previsto. Tutte le dichiarazioni sono in carta semplice;
 - per l'attribuzione del punteggio "una tantum" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000-2001 e l'a.s. 2007-2008) in cui si è maturato il diritto per il fatto di non avere affatto presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari
- **Le preferenze** si esprimono utilizzando i codici delle scuole sede di organico Ata e/o i codici sintetici (comuni, distretti e provincia) dei bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di qualsiasi ordine di scuola (ad eccezione di quelli della scuola dell'infanzia) e sono validi per tutte le tipologie di scuole.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO

- **Si può perdere posto** perché nella nuova tabella organica definita dall'amministrazione è possibile che ci sia un minore numero di posti del proprio profilo. In questo caso un numero di lavoratori pari ai posti in meno deve essere ricollocato in altra scuola dello stesso comune o comunque in altri comuni della stessa provincia. I tempi sono sempre successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto per l'anno seguente. Il personale **entro 5 giorni** dalla comunicazione di perdente posto è riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato.
- **Raccomandazioni.** È opportuno che gli interessati seguano tutte le operazioni di competenza del dirigente e controllino bene il proprio punteggio nelle graduatorie interne (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari

titoli allegata al contratto) e quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d'istituto reclamo circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il capo d'istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e, se ritiene il reclamo fondato, provvede a correggere. Per il reclamo vedere fac-simile allegato. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 49 del contratto mobilità.

Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto

a) formulazione della graduatoria interna entro i successivi 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità da cui deve risultare la data di nascita ed i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc...) e pubblicazione all'albo della scuola. Nel formularle si prendono in considerazione servizi e titoli in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento, comprese le eventuali situazioni intervenute di handicap. In questo caso sono prese in considerazione sempre se acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.

b) Pubblicazione della nuova tabella organica inviata dall'amministrazione competente e suddivisa per profilo in caso di esubero. La competenza è del dirigente scolastico.

c) individuazione dei perdenti posto. Preliminarmente sono individuati i perdenti posto tra i titolari entrati a far parte dell'organico dal 1 settembre dell'anno in corso per mobilità volontaria e poi tra quelli titolari dagli anni precedenti o che sono stati trasferiti d'ufficio dal primo settembre. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dell'esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenza di cui ai punti I, II, V e VII dell'art. 47 (vedi scheda specifica), a meno che il numero dei perdenti posto è tale da rendere necessario ricorrere anche a lui. **Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per avere diritto all'esclusione dalla graduatoria interna e non essere individuati perdenti posto.**

d) comunicazione agli interessati della posizione di perdente posto con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni per essere riammessi alla mobilità. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Se non si presenta alcuna domanda (non è un obbligo) i dati saranno comunicati direttamente dalla scuola e si verrà comunque trasferiti d'ufficio.

e) Presentazione della domanda come perdente posto per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della domanda (in questo caso su carta) si evita che sia l'amministrazione ad assegnarla d'ufficio in base a criteri di viciniorietà all'attuale scuola. **Attenzione. Se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento "condizionata".** La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza alcun diritto in più per le preferenze espresse. Solo se non ottiene nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d'ufficio nelle altre scuole prima nel comune e poi in provincia nei comini vicini con precedenza alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenze, il codice dell'intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l'annullamento di queste altre preferenze.

Attenzione

Qualora si indichino anche preferenze per scuole di altri comuni può capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di queste scuole indicate ed anche se più lontane e successive nell'ordine di preferenza. Questo accade quando un altro perdente posto, anche con un minore punteggio, debba essere trasferito in una sede vicinore, non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare anche più scuole di altri comuni, sia alla fine vantaggioso!

FLCGIL

FAC-SIMILE RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA (Ata)

(da redigere in carta semplice, avverso la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza
_____ n. _____, in qualità di _____ in
servizio presso la scuola/istituto/circolo _____ di _____ presa
visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari
pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ lì _____ (firma) _____

Schede allegate

Allegato 1 - Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne per i docenti

- Tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande volontarie.
- Nelle graduatorie interne il punteggio per il "ricongiungimento al coniuge o alla famiglia" è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nello stesso comune di residenza del coniuge o del familiare. Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità. I docenti della scuola dell'infanzia e primaria, titolari di organico funzionale, hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio nel caso in cui l'unico plesso presente nel comune di residenza dei familiari faccia parte dello stesso organico funzionale in cui si è titolari.
- **Valutazione del servizio.** Il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l'anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e con l'esclusione dell'anno in corso. Vale sempre 6 punti nel ruolo di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo avuto in quel ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un passaggio di ruolo), vale 3 punti l'anno. Sono da considerare diversi rispettivamente i ruoli della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei diplomati nell'ambito del secondo grado. A fini delle graduatorie interne il servizio prestato in ruolo diverso è assimilato al pre-ruolo (e quindi con punteggio ridotto oltre i 4 anni) nel caso in cui dall'infanzia/primaria si sia transitati nella secondaria di 1° e 2° grado (o viceversa). Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l'anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l'anno. Per il servizio pre-ruolo spettano 3 punti l'anno, se prestato per almeno 180 giorni, ma solo per i primi 4 anni (a differenza della mobilità volontaria dove tutti gli anni valgono 3 punti), mentre oltre i primi 4 anni si valuta per 2/3 (cioè 2 punti l'anno). Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede la mobilità nell'ambito di (o per) tale tipologia di posto, oppure vale doppio ai fini della graduatoria di perdente posto su sostegno.
- **Servizio continuativo.** Spettano 2 punti l'anno (con esclusione dell'anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non opera il limite minimo dei 3 anni, come per la mobilità volontaria (vedi nota 5-bis), in quanto se ne ha diritto a partire dall'anno successivo a quello di servizio nella scuola (non si valuta mai l'anno in corso). Inoltre, se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000-2001 all'a.s. 2007-2008) non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 10 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il docente deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000-2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico

2007-2008. NB: quindi, a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006-2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 10 punti, né sarà più possibile in futuro. L'interessato deve dichiarare in specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Non si ha più diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 10 punti) qualora si sia ottenuto successivamente, a seguito di domanda volontaria, un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale. I docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio che hanno sempre richiesto di rientrare e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni che hanno prestato servizio in altre scuole (negli 8 anni possibili come limite temporale massimo). Nella scuola primaria dall'a.s. 1998/1999 (mentre nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie di montagna e piccole isole dall'a.s. 1999/2000), l'introduzione dell'organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo a seguito di domanda di trasferimento, ha interrotto la continuità. Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell'attuale scuola, ai fini sempre della graduatoria interna, spetta 1 punto l'anno per tutto il servizio prestato in scuole dell'attuale comune (sede) senza interruzione di continuità (NB: tale punteggio di continuità sul comune riguarda gli anni antecedenti l'attuale scuola e dunque non è cumulabile a quello di continuità nella scuola per lo stesso anno). Inoltre la continuità è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, puerperio, servizio di leva, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CNPI, incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione sul sostegno, utilizzazione degli insegnanti della scuola primaria, anche in altra sede, sull'insegnamento della lingua straniera. Non interrompe la continuità né l'utilizzo nei licei musicali, né la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità. La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria volontaria (o di precedente trasferimento annuale volontario) e dall'esonero dall'insegnamento per motivi di studio a seguito di borse di studio (ad es. dottorato di ricerca) concesso a norma della legge 476/84 (vedi note comuni) o del contratto di lavoro. Anche il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del Ccnl/07 interrompe la continuità, se di durata superiore ai 180 giorni l'anno.

- **Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia.** Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli, per i quali fa riferimento la data del 31 dicembre dell'anno per cui si effettuano i trasferimenti stessi. Quindi si valutano i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si fanno i trasferimenti. La residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro **deve essere documentata**. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, **va documentato** con certificazione o copia autenticata da parte dell'Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall'ufficiale sanitario o

da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.

- **Chiarimenti sulla valutazione dei titoli generali.** Si valutano se in possesso alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti per l'immissione in ruolo nella scuola (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o grado/livello superiore a prescindere se poi l'immissione in ruolo sia avvenuta per effetto o meno del concorso. Quindi non è necessaria l'inclusione in graduatoria di merito. I gradi sono rispettivamente: materna, elementare, media e secondo grado (nota 1 alle tabelle e nota 10). Il concorso a posti di personale educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparto diverso dalla scuola. Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso, o la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione non danno diritto a punteggio. Le specializzazioni post-universitarie valgono solo se attinenti l'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari dei corsi di perfezionamento. In caso di corsi conseguiti in contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta uno soltanto. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione. Ai consueti titoli valutabili è stato aggiunto il corso CLIL con valutazione di 1 punto, oppure 0,5, a seconda del livello raggiunto. **Non si valuta il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno né i titoli rilasciati dalle SSIS** (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per l'accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente aggiuntivi. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in scienza della formazione primaria per lo stesso grado di titolarità o inferiore, in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12). La somma complessiva dei punteggi relativi a tali titoli non può superare i 10 punti.

Documentazione per la graduatoria interna. Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti. Ad eccezione della certificazione medica, si dichiara tutto. La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Allegato 2 - Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi al personale Ata nelle graduatorie interne

- Per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto (vedi scheda allegata);
- il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
- nelle graduatorie interne il punteggio per il "ricongiungimento al coniuge" o alla famiglia è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge, che si configura in sostanza come esigenza di "non allontanamento", spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell'area).
- Il punteggio della continuità (8 punti l'anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno) spetta per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l'anno). Non interrompe la continuità la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità. Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede). Inoltre, se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000-2001 e fino all'a.s. 2007-2008) non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 40 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000-2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007-2008. NB: quindi, a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006-2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 40 punti, né sarà più possibile in futuro. Il suddetto punteggio "una tantum" (i 40 punti) una volta maturato, lo si è perso negli anni successivi solo se si è ottenuto un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria volontaria in ambito provinciale;
- la residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione personale sostitutiva in cui va indicata la data di decorrenza. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell'Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e

socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.

- Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l'inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell'art. 9 del Ccni 3 dicembre 2009.

Per la documentazione valgono le stesse modalità dei trasferimenti volontari. Tutto va dichiarato ad eccezione delle certificazioni mediche, le quali vanno presentata in originale o in copia autenticata.

FLCGIL

Allegato 3 - Il sistema comune delle precedenze (art. 13 per i docenti e 47 per gli Ata)

Ha diritto ad una precedenza (nell'ordine):

- il personale non vedente ed emodializzato;
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo settennio che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nel settennio si sia richiesto sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica (comune o distretto) che la comprenda;
- il personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo sessennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci sia posto nella scuola precedente;
- il personale che presta assistenza al figlio (che precede le altre due) o al coniuge o al genitore con disabilità ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92 in quanto referente unico, nel comune di domicilio dell'assistito. In caso di genitore disabile la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione che non vi sia il coniuge in grado di prestare assistenza per motivi documentati e a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza. A tal fine ciascun figlio deve autocertificare la suddetta condizione. La convivenza da parte del richiedente con il genitore disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e in questo caso non serve alcuna dichiarazione da parte di questi ultimi. Analoga precedenza è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato;
- il personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
- il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali per l'intera durata del mandato. Al termine dello stesso, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità. Si diventa soprannumerari in quella scuola se il posto non c'è più.

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI NECESSARIE

Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

In particolare:

- lo stato di disabilità deve essere documentato (anche nel caso di domande via web) con **certificazione** o copia autenticata rilasciata dalle **commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92**. Il grado di invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a quella relativa alla legge 104/92, qualora in quest'ultima non sia indicato. Per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down è sufficiente la certificazione del medico di base;
- nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla richiesta di visita medica (o entro 15 giorni se si tratta di patologia oncologica), la situazione di disabilità può essere documentata **in via provvisoria** con certificazione rilasciata dal medico dell'A.S.L. specialista nella patologia denunciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 27/8/93, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423 e con espresso riferimento che sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda;
- l'accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92; l'accertamento definitivo deve essere presentato entro 10 giorni da parte dell'interessato.
- **la certificazione relativa all'invalidità civile, da sola, non verrà presa in considerazione**, perché non idonea ad attestare lo stato di disabilità (*le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.*)
- per avvalersi **dell'art. 21** della legge 104/92, è **necessario** che nella certificazione medica, relativa all'handicap, sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10/8/50, n. 648. È consentito attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione;
- per avvalersi **dell'art. 33** della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista **dall'art. 3, comma 3**, della legge 104/92;
- **il rapporto di ascendenza / discendenza / coniugio** con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- **il mancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti specializzati** deve essere comprovato mediante la dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti **A.S.L.**);
- **lo svolgimento dell'attività di assistenza in qualità di referente unico a favore del disabile** deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi sempre delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- qualora si tratti di figlio che assiste il genitore disabile, occorre innanzitutto documentare che il coniuge (se esistente) non sia in grado di prestare assistenza. La mancanza poi di altri figli in grado oggettivamente di assistere l'handicappato,

deve essere comprovata mediante presentazione dello stato di famiglia, oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in cui si attesta di essere **l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza** in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi. È obbligatorio allegare anche una dichiarazione analoga da parte di ciascun fratello e/o sorella. La convivenza del solo figlio richiedente con il genitore disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e, in questo caso, non è necessario allegare alcuna autodichiarazione da parte di questi ultimi. Inoltre occorre anche dichiarare di avere chiesto, sempre in qualità di referente unico nell'assistenza, di fruire dei 3 giorni di permesso mensile per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell'anno scolastico).

- La precedenza di cui all'art. 33 della legge 104/92 è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.

Il personale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, la cessazione di una delle condizioni sopra citate dal momento che l'attività di assistenza deve "effettivamente sussistere" fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED per avere diritto alla precedenza (o all'esclusione dalle graduatorie per l'individuazione di perdenti posto).

MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

La precedenza dell'art. 33 della legge 104/92 può essere usufruita **solo** nell'ambito e per la provincia in cui è domiciliato il disabile assistito. In caso di trasferimento tra province diverse, la precedenza è limitata all'assistenza a coniuge e figlio, mentre ai genitori si applica nella mobilità annuale.

Pertanto, il personale deve indicare come **prima preferenza** il relativo comune di domicilio oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. Per poter esprimere preferenze anche di altri comuni è obbligatorio indicare prima di queste la preferenza per l'intero comune di assistenza, pena l'annullamento delle altre preferenze. Il comune di domicilio dell'assistito deve essere autocertificato dall'interessato e antecedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell'OM.

Dichiarazioni e autocertificazioni da allegare alla domanda

Dichiarazioni

- Servizi
- Servizio continuativo
- Domanda cartacea educatori e IRC

Scaricabili da questo indirizzo: www.flcgil.it/@3931141.

Autocertificazioni

- Cumulativa per il personale docente ed educativo
- Cumulativa per il personale ATA
- Diritto al punteggio aggiuntivo
- Diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/92

Scaricabili da questo indirizzo: www.flcgil.it/@3930831.

FLCGIL